


**Da:** Presidente Enpam <presidente@enpam.it>  
**Inviato:** martedì 17 settembre 2019 15:01  
**A:** segreteria@ordinemedicirovigo.it  
**Oggetto:** Agevolazioni per i colleghi in difficoltà con i contributi  
**Allegati:** circolare\_ordini\_regime\_sanzionatorio\_fg.pdf;  
facsimile\_richiesta\_dilazione\_morosita\_ex\_art\_10\_comma\_2\_bis.docx;  
regolamento\_del\_regime\_sanzionatorio\_del\_fondo\_di\_previdenza\_generale\_per\_invi  
o\_e\_pubblicazione.pdf; circolare\_0\_5\_societa\_per\_ordini\_integrazioni.pdf



Roma, 17 settembre 2019

Ai Presidenti degli Ordini provinciali  
dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Caro Presidente,

in considerazione della mutata situazione economica del Paese e della categoria, l'Enpam ha ottenuto dai ministeri vigilanti di poter rivedere le sanzioni da applicare nei casi di morosità.

Gli iscritti in ritardo con il pagamento dovranno versare i contributi previdenziali con una maggiorazione del **3% annuo (invece che del 5,5% come previsto in precedenza)**; la maggiorazione resta dell'1% per chi paga la Quota B entro 90 giorni dalla scadenza.

Inoltre abbiamo **cancellato la sanzione aggiuntiva del 4% per tutti coloro che chiedono di mettersi in regola spontaneamente** prima che arrivi l'accertamento dell'Enpam.

In aggiunta a queste misure generali, la Fondazione ha deciso di venire incontro alle esigenze dei Presidenti di Ordine che si trovano a ricevere richieste d'aiuto da parte di **colleghi in particolari difficoltà economiche**. Concretamente abbiamo introdotto la **possibilità, rimessa alla tua valutazione, di chiedere all'Enpam un'ulteriore dilazione del pagamento** con un numero maggiore di rate.

Per poter usufruire di quest'agevolazione gli iscritti da te segnalati dovranno attivare l'addebito diretto dei contributi sul conto corrente. In questo modo, i colleghi che rispetteranno il nuovo piano di rateazione potranno tornare a una situazione di regolarità contributiva.

In allegato trovi la circolare sul nuovo regime sanzionatorio e il modulo di richiesta.

Colgo l'occasione per inviarti anche una nota informativa sul contributo integrativo dello 0,5% che le **società del settore odontoiatrico** dovranno versare sul fatturato annuo entro il 30 settembre.

Con i miei più cordiali saluti,  
Alberto Oliveti

Allegati:

1. Circolare sul nuovo regime sanzionatorio
2. Facsimile richiesta di dilazione morosità
3. Regolamento del regime sanzionatorio
4. Circolare sul contributo dello 0,5% delle società che operano nel settore odontoiatrico

---

Fondazione Enpam  
Il Presidente  
Piazza Vittorio Emanuele II, 78  
00185 Roma  
Email: [presidente@enpam.it](mailto:presidente@enpam.it)

### Circolare esplicativa

#### **OGGETTO: Nuovo Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale**

Il mancato adempimento da parte degli iscritti degli obblighi contributivi e dichiarativi previsti in favore delle gestioni "Quota A" e "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale sono sanzionati secondo le previsioni del Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di Previdenza Generale.

L'attuale congiuntura economica e le molteplici sollecitazioni provenienti dalla categoria, hanno indotto la Fondazione a ritenere opportuna una rivisitazione dell'attuale regime sanzionatorio volta ad attenuarne il rigore.

In particolare, si è provveduto a:

1. ridurre le sanzioni applicabili diminuendo la quota percentuale con la quale viene maggiorato il Tasso Ufficiale di Riferimento;
2. ridurre il tetto massimo delle sanzioni;
3. prevedere, in caso di evasione, un trattamento di maggior favore per gli iscritti che, in qualsiasi tempo, denunciano spontaneamente il proprio inadempimento;
4. introdurre la possibilità di riconoscere piani di ammortamento più favorevoli al verificarsi di specifiche condizioni;
5. considerato che gli Ordini costituiscono il naturale punto di riferimento degli iscritti sul territorio, rafforzare la collaborazione fra Enpam e Ordini medesimi nella promozione del corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte dei professionisti, nel più ampio quadro del miglioramento della loro tutela previdenziale.

Con la presente circolare, si desidera fornire un quadro delle principali previsioni contenute nel Regolamento in parola, che si unisce alla presente per opportuna conoscenza.

\*\*\*

#### ❖ **Ritardato pagamento del contributo dovuto alla gestione "Quota B" (art. 3)**

Il contributo in favore della gestione "Quota B" si considera versato in ritardo quando il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ciascuna rata.

In tal caso, è dovuta una sanzione pari all'1% del contributo di cui si è ritardato il versamento.

❖ **Morosità gestioni “Quota A” e “Quota B” (art. 2, comma 1, art. 4, comma 1)**

Ricorrono le fattispecie di morosità su entrambe le gestioni del Fondo di previdenza generale in caso di:

- mancato pagamento dei contributi dovuti;
- versamento dei contributi in favore della gestione “Quota A” oltre la scadenza prevista dalla normativa vigente;
- versamento dei contributi in favore della gestione “Quota B” oltre i novanta giorni dalla scadenza stabilita.

Per tali fattispecie l’iscritto, oltre il contributo non versato, deve corrispondere una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato, attualmente, di 3 punti percentuali. In precedenza, la maggiorazione in esame era pari al 5,5%.

Le sanzioni applicabili non possono comunque essere superiori al 40% del contributo omesso. Prima delle modifiche, il tetto massimo delle sanzioni era pari al 70%

❖ **Evasione gestione “Quota B” (art. 5 e art. 7, comma 1)**

Si parla di evasione sulla gestione “Quota B” qualora:

- la dichiarazione dei redditi professionali venga omessa o non sia conforme al vero;
- non si comunichi il venir meno delle condizioni previste per usufruire della contribuzione ridotta.

In caso di evasione, oltre la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3 punti percentuali - prevista per la morosità - l’iscritto deve corrispondere un’ulteriore sanzione, sempre in ragion d’anno, pari al 4%.

Per tali fattispecie, il tetto massimo delle sanzioni applicabili è ora pari al 60%, in luogo del 70% prima previsto. Nell’individuazione del predetto limite non concorre la predetta sanzione aggiuntiva del 4%.

❖ **Evasione con denuncia spontanea (art. 6, comma 1)**

Il Regolamento contiene una norma di favore per coloro che, trovandosi in una delle fattispecie di evasione sopra descritte, si attivano volontariamente per sanare le proprie irregolarità dichiarative e contributive prima della formale contestazione da parte dell’Ente.



In tal caso, infatti, trova applicazione la più mite disciplina sanzionatoria prevista per la morosità, vale a dire la sola sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3 punti percentuali, senza l'ulteriore sanzione del 4% contemplata per l'evasione.

Prima della riforma regolamentare, questo regime era limitato ai casi di denunce spontanee pervenute entro l'anno solare successivo a quello in cui era avvenuta l'evasione.

Attualmente, invece, non è previsto più alcun limite temporale e le più mitigate sanzioni previste per la morosità trovano applicazione per tutti i casi di denunce spontanee del professionista, a prescindere dal momento in cui sono operate.

Tale previsione porta con sé indubbi effetti deflattivi sull'entità delle morosità maturate, poiché il debito complessivo dell'iscritto, a parità di contributo omesso, risulta minore in caso di autodenuncia delle irregolarità contributive rispetto ai casi di un loro accertamento operato dalla Fondazione tramite l'Anagrafe tributaria.

È evidente, quindi, l'importanza per il professionista di conoscere il beneficio in parola, anche grazie ad un'idonea campagna informativa degli Ordini.

#### ❖ **Rateazione (art. 10, commi 1 e 2)**

L'iscritto può corrispondere quanto complessivamente dovuto per sanare le irregolarità contributive in un'unica soluzione oppure ratealmente, qualora la morosità superi i mille euro.

Il testo previgente del Regolamento prevedeva un periodo massimo rateizzabile di ventiquattro mesi suddiviso in dodici rate bimestrali.

Con le modifiche operate, al fine di agevolare i professionisti nella fase di regolarizzazione delle inadempienze, è stata introdotta la possibilità di richiedere una dilazione fino ad un massimo di diciotto rate bimestrali (corrispondenti a 36 mesi) per coloro che attivano l'addebito diretto su conto corrente per il pagamento di tutte le somme dovute all'ENPAM.

#### ❖ **Rateazione per gli iscritti in condizioni disagiate (art. 10, comma 2-bis)**

La Fondazione ha posto un'attenzione particolare nei confronti degli iscritti che, destinatari di più provvedimenti di regolarizzazione contributiva i cui piani di ammortamento siano scaduti, versino in condizioni fortemente disagiate.



Per costoro è stata prevista la possibilità di ripartire la morosità maturata fino ad un massimo di 60 rate mensili, a condizione che:

- a) la richiesta di ulteriore dilazione sia formulata, in forma scritta, dall'Ordine, che si impegna a vigilare sul corretto adempimento dell'obbligo contributivo anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 21 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni;
- b) l'istanza sia motivata sulla base delle peculiari condizioni economiche comprovate da idonea documentazione, dell'entità della morosità maturata, nonché della particolare situazione personale o familiare asseverata dall'Ordine di appartenenza;
- c) l'iscritto attivi l'addebito diretto su conto corrente per il versamento di tutte le somme dovute all'Ente.

La richiesta può essere formulata utilizzando il *facsimile* allegato alla presente e deve essere inviata, con la documentazione a corredo, all'indirizzo [protocollo@pec.enpam.it](mailto:protocollo@pec.enpam.it), all'attenzione del Servizio Contributi e attività ispettiva.

Gli Uffici della Fondazione provvederanno poi ad istruire l'istanza e a sottoporla al Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata la competenza a decidere in merito.

La delibera dell'organo consiliare sarà infine comunicata all'Ordine interessato.

IL DIRETTORE  
(Dott. Vittorio PULCI)



EB

*Allegati:*

- *Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale*
- *facsimile di istanza di dilazione della morosità contributiva ai sensi dell'art. 10 comma 2-bis del Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di previdenza generale*



## **REGOLAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE**

(testo in vigore dal 25 febbraio 2019)

### **PREMESSA**

L'articolo 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 (come convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) autorizza gli Enti Previdenziali Privatizzati – nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti conferito dall'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 – ad adottare deliberazioni in materia di “regime sanzionatorio” e di “condono per inadempienze contributive”.

Il presente Regolamento disciplina le sanzioni dovute per il mancato adempimento degli obblighi contributivi e/o dichiarativi previsti in favore delle gestioni “Quota A” e “Quota B” dal Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

### **ART. 1**

*(Definizioni)*

#### **Comma 1**

Si ha morosità contributiva quando non viene rispettato un termine di pagamento prefissato, con riferimento ad un contributo già determinato nel suo ammontare.

#### **Comma 2**

Si ha evasione in caso di inadempimento contributivo, totale o parziale, derivante da dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero.

### **ART. 2**

*(Gestione “Quota A” – Morosità)*

#### **Comma 1**

Se il pagamento del contributo dovuto alla gestione “Quota A” è effettuato oltre la scadenza prevista dalla normativa vigente, unitamente al contributo non versato, è dovuta una sanzione, in ragione

d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) pro tempore vigente maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 40% del contributo non versato. Tale sanzione è calcolata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il contributo doveva essere versato.

**Comma 2**

Sono inoltre dovute tutte le spese, derivanti dall'inadempimento contributivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei contributi e soggette a rimborso da parte dell'Ente.

**ART. 3**

*(Gestione "Quota B" – Ritardato pagamento)*

**Comma 1**

Nel caso il versamento del contributo dovuto alla gestione "Quota B" – disciplinato dall'articolo 6, comma 2 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ciascuna rata, è dovuta una sanzione pari all'1% del contributo di cui si è ritardato il versamento.

**ART. 4**

*(Gestione "Quota B" – Morosità)*

**Comma 1**

Qualora alla dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione presso la gestione "Quota B" – prevista dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – non segua il versamento del corrispondente contributo entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, è dovuta una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) *pro tempore* vigente maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 40% del contributo non versato. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine previsto, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento del Fondo, per il pagamento in unica soluzione del contributo medesimo.

**Comma 2**

Il pagamento del contributo omesso e della relativa sanzione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'iscritto della comunicazione, inviata dall'Ente, dell'importo complessivo dovuto.

**Comma 3**

Se il pagamento non avviene entro il termine di cui al precedente comma, a partire da detto termine, sulla contribuzione omessa, sono dovuti, in aggiunta alla sanzione prevista al comma 1 del presente

articolo, gli interessi di mora, *pro tempore* vigenti, in ragione d'anno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni.

## **ART. 5**

*(Fondo di Previdenza Generale – Evasione)*

### **Comma 1**

Si ha evasione contributiva:

- a) qualora la dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione presso la gestione "Quota B" – prevista dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – venga omessa o non sia conforme al vero;
- b) in caso di mancata comunicazione del venir meno delle condizioni previste per usufruire della contribuzione ridotta alla gestione "Quota B" di cui all'art. 4 del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale;
- c) in caso di mancata comunicazione del venir meno delle condizioni previste per usufruire della contribuzione ridotta alla gestione "Quota A", secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

## **ART. 6**

*(Fondo di Previdenza Generale – Evasione con denuncia spontanea)*

### **Comma 1**

L'iscritto che, trovandosi in una delle fattispecie contemplate all'articolo 5 del presente Regolamento, denunci spontaneamente il proprio inadempimento prima della formale contestazione da parte dell'Ente, è tenuto al versamento del contributo dovuto e di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) *pro tempore* vigente maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 40% del contributo evaso. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine previsto, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento del Fondo, per il pagamento in unica soluzione del contributo medesimo.

### **Comma 2**

Il pagamento del contributo evaso e della relativa sanzione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'iscritto della comunicazione, inviata dagli Uffici dell'Ente, dell'importo complessivo dovuto, calcolato sulla base dei dati forniti dall'iscritto all'atto della denuncia spontanea.

### **Comma 3**

Se il pagamento non avviene entro il termine di cui al precedente comma, a partire da detto termine, sulla contribuzione omessa, sono dovuti, in aggiunta alla sanzione prevista al comma 1 del presente articolo, gli interessi di mora, *pro tempore* vigenti, in ragione d'anno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

## **Art. 7**

*(Fondo di Previdenza Generale – Evasione accertata dall'Ente)*

### **Comma 1**

Qualora l'evasione contributiva di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sia accertata direttamente dall'Ente, anche mediante controlli incrociati con l'Amministrazione finanziaria, l'iscritto deve corrispondere:

- a) il contributo evaso;
- b) una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) pro tempore vigente maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 60% del contributo evaso. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine previsto, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, per il pagamento in unica soluzione del contributo medesimo;
- c) una ulteriore sanzione, in ragione d'anno, pari al 4%, che non viene conteggiata ai fini del raggiungimento del limite del 60% previsto nella lettera precedente. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine di cui alla lettera b) del presente comma.

### **Comma 2**

Il pagamento del contributo evaso e della relativa sanzione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'iscritto della formale contestazione dell'inadempimento, inviata dagli Uffici all'ultimo domicilio conosciuto dall'Ente. In tale comunicazione sono indicati:

- a) l'inadempienza riscontrata;
- b) gli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
- c) i termini e le modalità per la presentazione degli eventuali ricorsi, di cui al successivo articolo 11.

### **Comma 3**

Se il pagamento non avviene entro il termine di cui al precedente comma, a partire dal 61° giorno dalla formale contestazione dell'inadempimento, sulla contribuzione omessa sono dovuti, in aggiunta alla sanzione prevista al comma 1 del presente articolo, gli interessi di mora, *pro tempore* vigenti, in ragione d'anno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

## **ART. 8**

*(Gestione "Quota B" – Mancato invio della dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione)*

### **Comma 1**

In caso di mancato invio entro i termini della dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione prevista dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, è dovuta una sanzione in misura fissa pari a 120,00 euro.

## **Art. 9**

*(Modalità di esazione delle sanzioni)*

### **Comma 1**

Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi, di cui ai precedenti articoli, viene effettuato mediante versamento diretto all'ENPAM, secondo le modalità indicate dall'Ente.

### **Comma 2**

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, in via generale o per casi particolari, che il pagamento dei suddetti importi venga effettuato mediante iscrizione a ruolo.

## **Art. 10**

*(Rateazione)*

### **Comma 1**

Per le somme complessivamente dovute di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione.

### **Comma 2**

Per le somme di importo superiore a 1.000,00 euro, il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, in due rate semestrali di pari importo, oppure in 12 rate bimestrali. In caso di opzione per il pagamento di tutte le somme dovute all'Ente mediante addebito diretto su conto corrente, la rateazione può essere aumentata sino ad un massimo di 18 rate bimestrali.

### **Comma 2-bis**

L'iscritto, destinatario di provvedimenti di regolarizzazione contributiva le cui rate siano scadute e non interamente corrisposte, può chiedere di usufruire di una dilazione fino ad un massimo di 60 rate

mensili a condizione che:

- a) l'istanza sia motivata sulla base delle peculiari condizioni economiche comprovate da idonea documentazione, dell'entità della morosità maturata, nonché della particolare situazione personale o familiare asseverata dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di appartenenza;
- b) la richiesta in forma scritta sia formulata, per suo conto, dall'Ordine medesimo, che si impegna a vigilare sul corretto adempimento dell'obbligo contributivo anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 21 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni;
- c) sia attivato l'addebito diretto su conto corrente per il versamento di tutte le somme dovute all'Ente.

#### **Comma 2-ter**

Sulle istanze presentate ai sensi del comma 2-bis decide il Consiglio di Amministrazione dell'Ente entro 90 giorni dal loro ricevimento.

#### **Comma 2-quater**

In caso di scelta di pagamento in forma rateale, le rate successive alla prima vengono maggiorate dell'interesse legale *pro tempore vigente*.

#### **Comma 3**

L'iscritto in mora nel versamento di 3 rate consecutive decade dal beneficio della rateazione; in tal caso il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può decidere di procedere al recupero delle somme dovute anche mediante iscrizione a ruolo.

#### **Comma 4**

Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione.

#### **Comma 5**

In caso di decesso dell'iscritto prima della scadenza del termine per il pagamento, o del completamento del versamento rateale, il debito residuo può essere estinto dai superstiti in unica soluzione ovvero mediante trattenuta sulle pensioni ad essi erogate.

**Art. 11**  
*(Impugnazioni)*

**Comma 1**

Avverso l'accertamento compiuto dagli Uffici dell'ENPAM è ammesso ricorso all'Ente entro il termine di 60 giorni dalla formale contestazione dell'inadempimento.

**Comma 2**

Il ricorso non sospende i termini fissati dall'Ente, ai sensi del presente Regolamento, per il pagamento delle somme dovute.

**Comma 3**

La decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.

**Art. 12**  
*(Disposizioni finali e transitorie)*

**Comma 1**

Alle violazioni di cui ai precedenti articoli, compiute antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, le cui sanzioni a tale data non siano state ancora corrisposte, si applicano le norme contenute nel presente Regolamento.

Le modifiche al presente Regolamento, adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 16 ottobre 2018, si applicano anche alle violazioni di cui ai precedenti articoli non ancora formalmente contestate alla data di entrata in vigore delle modifiche medesime.

**Comma 2**

Il mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi, di cui ai precedenti articoli, sospende l'erogazione delle prestazioni dell'Ente.

**Circolare esplicativa**

**OGGETTO: Contribuzione Enpam 0,5% delle società operanti nel settore odontoiatrico (art. 1, comma 442, L. 205/2017) - Integrazioni**

Come noto, l'art. 1, comma 442, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"), ha previsto che: **"Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione « Quota B » del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio."**

Con la presente circolare, a seguito della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 21 giugno 2019, ha stabilito le concrete modalità dichiarative del fatturato imponibile e di riscossione del contributo dovuto dalle società operanti nel settore odontoiatrico, si integrano le indicazioni fornite con la circolare prot. n. 29752 del 16 marzo 2018.

\*\*\*

❖ **Come dichiarare il fatturato e pagare il contributo**

Al fine di dare attuazione al dettato normativo citato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153, dell'articolo 1 della legge n. 124/2017, entro il 30 settembre di ciascun anno:

- ✓ devono trasmettere alla Fondazione la dichiarazione contenente l'indicazione del fatturato imponibile relativo all'anno precedente;
- ✓ devono versare, in un'unica soluzione, il contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo imponibile mediante bonifico bancario.

A tal fine, è stata creata sul sito della Fondazione, [www.enpam.it](http://www.enpam.it), un'apposita **area riservata alle società operanti nel settore odontoiatrico**, che rende possibile la dichiarazione *online* del fatturato e che si aggiunge a quelle già disponibili per la generalità degli iscritti e per gli Ordini provinciali.

Dopo la registrazione, il Legale rappresentante della società potrà compilare la dichiarazione del fatturato indicando i propri dati e l'imponibile contributivo, per poi procedere ad effettuare il bonifico bancario del contributo dovuto entro il 30 settembre di ogni anno.

Nella area riservata, la società oltre a compilare la dichiarazione e scaricarne una copia in formato PDF, potrà modificare i dati in essa contenuti, avendo sempre la possibilità di visionare le precedenti dichiarazioni rese e/o modificate.

In alternativa alla procedura telematica, sul sito della Fondazione [www.enpam.it](http://www.enpam.it) sono stati predisposti, nella sezione modulistica, gli appositi modelli cartacei:

- 1) il modulo per la dichiarazione del fatturato da assoggettare al contributo dello 0,5% (**modello DSO**). Il modello, debitamente compilato, deve essere inviato a mezzo posta raccomandata semplice a Fondazione ENPAM - Servizio Contributi e attività ispettiva - piazza Vittorio Emanuele II, n. 78, 00185 Roma ovvero con PEC all'indirizzo [nucleoispettivo@pec.enpam.it](mailto:nucleoispettivo@pec.enpam.it);
- 2) il modulo per richiedere il "codice società", il codice identificativo, che l'Enpam attribuisce ad ogni società per semplificare gli adempimenti dichiarativi e contributivi previsti dalla legge (**modulo per richiedere il codice società**);
- 3) un modello *facsimile* per la disposizione di bonifico dello 0,5% del fatturato annuo imponibile (**modello BSO**). Il contributo deve essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Enpam, codice IBAN IT 34 M 05034 11701 000000002277, acceso presso il Banco BPM Ag. 1234 - Filiale istituzionale - Roma, indicando nella causale "codice società" attribuito dalla Fondazione e, per il versamento da operare nell'anno in corso, la posizione 16A122018 che identifica il contributo dovuto dalle società operanti nel settore odontoiatrico.

❖ **Campagna informativa sulla contribuzione dello 0,5% in favore della gestione "Quota B"**

Al fine di agevolare il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi in esame, la Fondazione ha effettuato un primo censimento delle società interessate dal versamento dello 0,5% e, in considerazione della scadenza prossima del termine di versamento del nuovo contributo, ha attivato in favore di tali soggetti una specifica campagna informativa.

Nella fase di prima applicazione della normativa, sono state individuate oltre cinquemila società operanti nel settore odontoiatrico su tutto il territorio nazionale.

A partire dal 23 luglio u.s., sono state inviate le prime comunicazioni mediante PEC indirizzate a circa seicento società attive sul territorio delle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana, contenenti le istruzioni operative per dichiarare, tramite l'area riservata loro dedicata, entro il prossimo 30 settembre, il fatturato prodotto nel 2018, e per versare all'Enpam il contributo dello 0,5%.

Successivamente, sulla base di un calendario prestabilito, la campagna informativa è proseguita il 24 luglio u.s. nei confronti delle circa cinquecentosessanta società aventi sede nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Trentino Alto Adige, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta, fino a raggiungere la totalità delle società censite e destinatarie dell'obbligo contributivo.

Per procedere a tale invio massivo, l'Enpam ha predisposto e sperimentato una nuova procedura *ad hoc*, da estendere in un prossimo futuro a tutte le categorie di contribuenti, che permette l'immediata tracciabilità da parte dell'Ente non soltanto dell'avvenuta consegna della PEC ma anche



dell'avvenuta dichiarazione del fatturato da parte della società destinataria dell'informativa.

Tramite PEC le società, accedendo all'area riservata, hanno infatti avuto modo di rendere in modalità telematica la dichiarazione del fatturato imponibile: prima cliccando su un apposito *link* per la personalizzazione della *password* e successivamente effettuando il *login* utilizzando come nome utente la partita IVA della società e la *password* prescelta.

Per le società censite ma non in possesso di PEC (circa selcento), le istruzioni operative sono state inviate a mezzo posta raccomandata con allegato il modulo cartaceo per la dichiarazione del fatturato e con le credenziali per accedere all'area riservata tramite la registrazione agevolata, così fornendo loro anche la possibilità di rendere *online*, e dunque in modo rapido, la dichiarazione.

Contemporaneamente all'invio delle istruzioni operative, è stata pubblicata sul sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it) la notizia inerente all'obbligo contributivo dello 0,5% e all'avvio della campagna informativa avvenuta mediante l'invio delle comunicazioni citate. Inoltre, nell'apposita sezione del sito "come fare per", sono state fornite le informazioni utili per procedere alla dichiarazione ed al versamento del contributo in parola.

IL DIRETTORE  
(Dott. Vittorio PULCI)



VF